



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 21/12/2020

### FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da società di consulenza e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato in data 16 ottobre 2012, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti (a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie, commissioni di mediazione e spese contrattuali e di istruttoria) e non goduti in quanto non maturati al momento dell'estinzione anticipata, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, oltre alla commissione di estinzione, per complessivi € 1.659,65, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, oltre agli interessi dalla data del reclamo e alle spese di difesa quantificate in € 200,00.

Lamenta l'opacità del contratto per l'assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e oneri *recurring* da cui, per difetto di trasparenza, discende come conseguenza che tutti gli oneri debbano ritenersi *recurring* e come tali da retrocedere, per la parte non goduta, in base al criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario si è costituito ed ha eccepito che il contratto e il documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, ad esso allegato, sottoscritti dal cliente riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 *sexies* del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Testo Unico Bancario, dei comunicati della Banca d'Italia del 2009 e del 2011 e delle Disposizioni di Trasparenza Bancaria.

Il finanziamento è stato ottenuto dal ricorrente attraverso un agente in attività finanziaria della rete distributiva dell'intermediario, che ha svolto un'attività esclusivamente prodromica e preliminare rispetto alla conclusione del contratto, percependo dalla resistente un compenso di cui è allegata prova attraverso la relativa fattura.

Quanto alle spese amministrative precisa che esse remunerano attività che si sono concluse con la notifica del contratto all'Ente Datore di Lavoro, come espresso nella relativa clausola contrattuale.

In sede di conteggio estintivo sarebbe comunque stato riconosciuto al ricorrente l'importo di € 784,20 a titolo di commissioni per l'attività di incasso rate e post erogazione, € 32,67 quale quota non maturata della commissione per l'intermediario finanziario, € 109,69 quale quota della commissione maturanda per l'agente in attività finanziaria nonché un ulteriore importo di competenza del cliente pari a € 348,00.

Infine riferisce che, in data 11 ottobre 2017, è stato rimborsato al cliente l'ulteriore importo di € 365,65 a titolo di somme residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento.

Si oppone al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa – peraltro non giustificate né provate - in considerazione della serialità del ricorso.

Conclude quindi l'intermediario per il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti i Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del*



*costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, ferma l’indicazione della Corte Europea che richiede che si tratti di un criterio basato su un principio di proporzionalità, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale, ma ciò solo in assenza di una difforme pattuizione contrattuale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, e quindi ritiene di dover applicare la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi là dove essa rappresenti il solo riferimento normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.), e di dovere invece applicare la difforme pattuizione espressamente rivolta a stabilire con che criterio debbano essere retrocessi gli oneri *up front*, ove tale pattuizione - come nel caso di specie - esista e sempreché essa sia basata su un principio di proporzionalità.



Va anche rilevato che la sentenza Lexitor ha – come tutte le sentenze interpretative della CGUE e per unanime riconoscimento giurisprudenziale (*ex multis* Cass., n. 2468/2016 e Cass., n. 5381/2017) - valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale. In tale senso si è espresso il Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019, secondo il quale *“non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva [...]. L'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.)”*.

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dal ricorrente con riguardo al contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, deve rilevarsi, anche in conformità a precedenti decisioni di questo Collegio ABF che si sono occupate della stessa fattispecie contrattuale (cfr. in particolare decisione Collegio Roma n. 6132 del 2019) che:

- le commissioni di istruttoria, in base alla descrizione contrattuale, possono ritenersi di natura *up front*;
- le commissioni di post erogazione per l'attività di incasso rate e gestione successiva all'erogazione, relative a un'attività destinata a protrarsi per tutta la durata del contratto, hanno natura *recurring*;
- le spese amministrative forfettarie devono considerarsi *recurring*, anche in conformità all'orientamento del Collegio di Roma espresso con la decisione n. 20513/2019, secondo cui *“le spese postali o di notifica, che rientrerebbero in quelle amministrative, ineriscono infatti ad attività che si dipanano nel corso della durata del contratto”*;
- le commissioni all'intermediario finanziario sono suddivise in una parte già maturata al momento dell'erogazione del finanziamento e un'altra parte invece che matura in fase successiva, la prima evidentemente di natura *up front* e la seconda *recurring*;
- allo stesso modo le commissioni all'agente sono ripartite in una componente *recurring* e una *up front*.

Alla luce di quanto esposto – e tenuto conto dei rimborsi già corrisposti dall'intermediario – si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella tabella sottostante, elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi ABF in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	4,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,24%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm di istruttoria (up front)	€ 935,42	€ 530,07	€ 320,31	○		€ 320,31
○	comm post erogazione (recurring)	€ 1.403,14	€ 795,11	€ 480,46	○	€ 784,20	€ 10,91
○	spese amm forfettarie (recurring)	€ 80,00	€ 45,33	€ 27,39	○		€ 45,33
○	comm int fin (up front)	€ 776,74	€ 440,15	€ 265,97	○		€ 265,97
○	comm int fin (recurring)	€ 58,46	€ 33,13	€ 20,02	○	€ 32,67	€ 0,46
○	comm agente (up front)	€ 743,33	€ 421,22	€ 254,53	○		€ 254,53
○	comm agente (recurring)	€ 196,27	€ 111,22	€ 67,21	○	€ 109,69	€ 1,53
Rimborso senza imputazione						€ 365,65	-€ 365,65
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 533,39

Complessivamente spettano dunque al ricorrente a titolo di oneri non goduti € 533,39, oltre interessi dalla richiesta, tenendo conto anche di quanto riconosciuto al ricorrente a mezzo bonifico dell'11 ottobre 2017, a titolo di somme residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento, pari a € 365,67.

Quanto alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, la relativa domanda deve essere accolta in quanto dal conteggio estintivo versato in atti risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 209,97, che risulta superiore al limite legale dell'1% fissato dall'art. 125 *sexies* TUB.

Infatti, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000,00, l'applicazione della penale risulta consentita nella misura massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, salvo diversa regolamentazione contrattuale (che nel caso di specie non ricorre). Dall'esame del conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha calcolato l'1% prima di detrarre quanto dovuto per la mancata maturazione di oneri e, quindi, in misura superiore a quella massima dell'1% del debito residuo.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. La resistente ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125 *sexies* cit., che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che tale importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge.

Complessivamente spettano pertanto all'intermediario € 743,36 oltre interessi dalla richiesta.

Nulla può infine essere riconosciuto a titolo di spese di difesa, attesa la natura seriale del ricorso e in conformità al consolidato orientamento dell'Arbitro.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 743,36 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA